

Il versamento diritto camerale 2017

TERMINI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO		
<i>Soggetti</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Note</i>
imprese individuali	30 giugno 2017	entro il 31 luglio 2017, in quanto il giorno 30 cade di domenica, con la maggiorazione dello 0,40%
società di persone		
soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stabilita al 31 dicembre 2016		
soggetti che approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni, ma entro quello dei 180 giorni	entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	con possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%
soggetti che non approvano il bilancio nei termini stabiliti	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio	
ENTITÀ DIRITTO DOVUTA IN RELAZIONE AL FATTURATO		
<i>Scaglione di fatturato</i>	<i>Importo dovuto</i>	<i>Note</i>
fino a € 100.000	€ 200 (in misura fissa)	Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> • gli importi ottenuti devono essere ridotti del 50%; • deve essere ridotto del 50% sia l'importo di € 200 inerente al primo scaglione di fatturato, sia quello massimo di € 40.000 euro relativo all'ultimo scaglione.
da € 100.001 a € 250.000	0,015%	
da € 250.001 a € 500.000	0,013%	
da € 500.001 a € 1.000.000	0,010%	
da € 1.000.001 a € 10.000.000	0,009%	
da € 10.000.001 a € 35.000.000	0,005%	
da € 35.000.001 a € 50.000.000	0,003%	
da € 50.000.001 e oltre	0,001% fino ad un massimo di € 40.000	
Soggetti interessati	<p>Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle tenute alla corresponsione in maniera fissa di seguito individuate, devono corrispondere il diritto camerale in relazione alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio sociale 2016, le aliquote definite dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2011, per scaglioni di fatturato.</p> <p>Le imprese interessate, di regola, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aziende speciali; - i consorzi con attività esterna; - i geie; - le società cooperative; - le società di capitali; - le società di persone. 	

ENTITÀ IN MISURA FISSA		
<i>Soggetto</i>	<i>Importo dovuto</i>	<i>Note</i>
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	-
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese	€ 100,00	-
Soggetti iscritti nel Rea-Repertorio Economico Amministrativo	€ 15,00	Gli iscritti solo al Rea-Repertorio Economico Amministrativo non devono corrispondere alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali <i>(vedere nota Mise 31 gennaio 2011, Prot. 0016599)</i>
Imprese con ragione di società semplice agricola	€ 50,00	Si devono considerare "agricole" le società semplici che risultano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese inerente: <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese agricole; • agli imprenditori agricoli; anche nel caso in cui non risultasse in maniera esplicita presente nella denominazione la specificazione di società agricola <i>(vedere la nota Mise 5 dicembre 2013, Prot. 0201237)</i>
Imprese con ragione di società semplice non agricola	€ 100,00	-
Società tra avvocati <i>(art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96)</i>	€ 100,00	-
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie <i>(art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581)</i>	€ 55,00	Le imprese con sede principale all'estero che hanno unità locali e/o sedi secondarie in Italia devono necessariamente corrispondere, per ciascuna di esse, il diritto camerale nella misura prevista dalla Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale e/o la sede secondaria
UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE		
<i>Unità locale/sede secondaria</i>	<i>Importo dovuto</i>	
Nuove unità locali appartenenti a imprese che risultano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese	€ 8,80	
Nuove unità locali appartenenti a imprese individuali che risultano già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese	€ 20,00	

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Nuove unità locali delle imprese con ragione sociale di società semplice agricola	€ 10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione sociale di società semplice non agricola	€ 20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96)	€ 20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di: – aziende speciali; – consorzi; – Geie; – società cooperative; – società di capitali; – società di persone; – ecc.	€ 20,00

19 giugno 2017
Giancarlo Modolo